



Programma Regionale – PR FESR Veneto 2021–2027 - Allegato B - 2.1.1

“Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile”. OSi “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra”

DNSH

Con il presente bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un’attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea;

In particolare, dall’analisi presente nel Rapporto Ambientale Fesr Veneto 2021/2027, approvato con Dgr 77 del 1 febbraio 2022, l’Azione 2.1.1. è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia, relativamente all’obiettivo ambientale n. 4 - “**Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**”, di cui al citato art. 9 del reg. (UE) 2020/852, si potrebbe avere un impatto sul medesimo, dovuto agli interventi edilizi e alla produzione di rifiuti da costruzione e demolizione legati all’efficientamento energetico:

1. Il requisito da dimostrare è che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (ex Dlgs 152/06 art. 181), sia inviato a recupero (R1-R13).
2. L’azione prevede nella sua realizzazione di garantire l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) (vedi <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) definiti per le categorie merceologiche oggetto di acquisto della PA, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
3. Le azioni di Programma che comportano attività di Costruzione e Demolizione devono attenersi alle indicazioni operative per la migliore gestione delle problematiche legate ai rifiuti generati, secondo i contenuti della DGRV 1773/2012 inclusa la demolizione selettiva come misura prioritaria.



c8a72c0a



Tali mitigazioni trovano applicazione nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) Edilizia, introdotti con DM 256 del 23 giugno 2022 ed obbligatori ex art. 34 Dlgs 50/2016, prevedono misure per il recupero, il riutilizzo e la differenziazione per minimizzare i rifiuti destinati a smaltimento. La Relazione CAM, secondo il punto 2.2.1 del Decreto 256/2022 CAM edilizia, elaborata dall'aggiudicatario, dovrà per ogni criterio ambientale minimo:

- descrivere le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- indicare gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- dettagliare i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi
- indicare i mezzi di prova che l'esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

4. Le azioni di Programma che comportano attività quali ad esempio opere di ingegneria civile, opere di protezione, costruzione di strade, recuperi ambientali, rimodernamenti morfologici, riempimenti e colmate, in coerenza con i contenuti del Piano rifiuti (DGRV 1458/2021), devono utilizzare almeno il 30% di materiale di recupero da C&D.

In sede di progettazione esecutiva, la stazione appaltante dovrà inserire l'obbligo dell'utilizzo di almeno il 30% del materiale riciclato, come previsto dalla DGRV 1458/2021

Inoltre, relativamente all'obiettivo ambientale n. 6 - **“Protezione e recupero della biodiversità”**, dovrà essere allegata, qualora necessaria ed esperita con esito positivo, Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e D.g.r. 1400/2017 (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3)); qualora la Valutazione d'Incidenza non sia necessaria, si rinvia all'allegato E della D.g.r. 1400/2017

VERIFICA CLIMATICA

Con il presente bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo *“l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”*.

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”* (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027¹.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato *“Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento”* degli indirizzi adottati in Italia, non prevede la necessità per il campo d'intervento 045 *“Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica”*, previsto dal PR FESR Veneto per l'azione 2.1.1, della fase di screening e analisi dettagliata del primo pilastro - Neutralità climatica -, avendo, già con la richiesta dell'APE prima e dopo l'intervento, la stima di riduzione della CO₂.

Si necessita, nei casi previsti, della verifica della resilienza climatica, che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.

Non è richiesta la verifica climatica quando:

¹ <https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>



c8a72c0a



L'intervento non è considerato una ristrutturazione importante in quanto interessa meno del 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

OPPURE

E' un intervento assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (screening/VIA) ai sensi della normativa vigente e vi è contenuta l'integrazione della verifica climatica;

In questi casi, la motivazione della scelta deve essere indicata e motivata in una **sezione dedicata della relazione generale del progetto**.

Altrimenti è necessario condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)".

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio risulta che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso **misure di adattamento** mirate. Queste misure devono essere integrate attraverso una descrizione tecnica particolareggiata nel progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica ed esplicitate in una **sezione dedicata della relazione generale del progetto**.

L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali:

- misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative;
- misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale;
- gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.



c8a72c0a

